Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 luglio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 15 LUGLIO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. **930**.
Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.
Revisione della classificazione generale delle Provincie della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.
Revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 925.

Erezione in ente morale dell'« Opera dell'Accademia nazionale di danza », con sede in Roma.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Opera dell'Accademia nazionale di danza », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1963, n. 926.

Autorizzazione all'Accademia Navale di Livorno ad accettare un legato, per la costituzione di una Fondazione intestata al « Generale Ispettore del Genio Navale Umberto Pugliese ».

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Accademia Navale di Livorno, viene autorizzata ad accettare un legato di lire 10.000.000 (diecimilioni) per la costituzione di una Fondazione intestata al « Generale Ispettore del Genio Navale Umberto Pugliese », ne viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 927.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata, sita nel comune di Racale (Lecce).

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata, sita nel comune di Racale (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 928.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Galaso, sita nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Galaso, sita nel comune di Torre Santa Susanna (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 929.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Annunziata in frazione Giulianova Marina, del comune di Giulianova (Teramo).

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 25 marzo 1960, integrato con altro decreto del 22 gennaio 1962 e dichiarazione del 15 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V Annunziata in frazione Giulianova Marina del comune di Giulianova (Teramo) e ne viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Gabriele D'Annunzio nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Gabriele D'Annunzio nel centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 30, è stampato in calcografia su carta bianca, liscia; formato carta: mm. 24 x 40; formato stampa: mm. 21 x 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta riproduce la testa del Poeta, incisa dallo xilografo C. Barbieri, la quale campeggia sopra un fondo istoriato con motivi simbolici.

Le leggende sono stampate a giorno: « GABRIELE D'ANNUNZIO » e le due date della nascita e della morte « 1863 1938 » alla sommità del francobollo; le altre, « POSTE ITALIANE » e il valore, alla base. Colore: verde.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963
Registro n. 26 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 188. — ANSALONE

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.

Limitazione del vincolo di notevole interesse pubblico nella località « Multedo » in Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962, ha stabilito di limitare il vincolo — imposto con decreto interministeriale del 22 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 12 dicembre 1959 — sulla zona in località Multedo nel comune di Genova-Pegli, alle sole pendici alte della collina, al disopra della quota 100, revocandolo, pertanto, per le zone inferiori a tale quota;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le predette pendici alte della collina di Multedo hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, per la loro natura collinare e per la magnifica vegetazione arborea, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

Di revocare in parte il vincolo imposto con decreto interministeriale del 22 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 12 dicembre 1959, sulla zona in località Multedo nel comune di Genova-Pegli, limitandolo alle sole pendici alte della collina al disopra della quota 100 e precisamente nel tratto, compreso nei seguenti confini: nord, rio Menegasso e strada di collegamento con la via Sant'Alberto; est, via Sant'Alberto, inclusa l'area del cimitero, e rio Pini Storti fino all'incrocio con la quota 100; sud, ovest, quota 100 a partire dal rio Pini Storti fino al rio Menegasso, tale zona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) GE.-PEGLI: Località Multedo - Retroterra porto petroli; revisione del vincolo.

Su invito del presidente, il prof. Dillon illustra i recenti sviluppi della questione, rilevando che il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore di antichità e belle Arti, ha ravvisato l'opportunità di limitare il vincolo della zona di Multedo alle pendici alte della collina (ministeriale n. 7722 del 10 agosto 1962), rimettendo quindi ogni decisione all'esame della Commissione provinciale.

Il dott. Grondona pone in evidenza il fatto che una variante al piano regolatore, relativa alla località, è in corso di perfezionamento ed è stata approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri, il presidente chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito all'opportunità o meno di rivedere il vincolo esistente. La Commissione, all'unanimità, propone di mantenere il vincolo limitatamente alle pendici alte della collina al di sopra della quota 100, con la conseguente proposta di revocare il vincolo stesso per le zone inferiori a tale quota.

La zona sottoposta a vincolo risulta così delimitata:

nord: rio Menegasso e strada di collegamento con la via S. Alberto;

est: via S. Alberto, inclusa l'area del cimitero, e rio Pini Storti fino all'incrocio con la quota 100;

sud, ovest: quota 100 a partire dal rio Pini Storti fino al rio Menegasso.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo RAITANO

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Autorizzazione alla Banca del Salento, con sede in Lecce, ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1962, col quale la Banca del Salento, con sede in Lecce, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Aradeo (Lecce), Brindisi, Lecce, San Donaci (Brindisi) e Taranto;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Salento, con sede in Lecce, col proprio decreto in data 29 ottobre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Ostuni, in provincia di Brindisi; Andrano, Arnesano, Bagnolo del Salento e Noha (frazione del comune di Galatina), in provincia di Lecce; Monteparano, Sava e Torricella, in provincia di Taranto.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Salento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Autorizzazione al Credito commerciale, con sede in Cremona, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ad alcuni Comuni delle provincie di Bergamo e di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936, modificato con decreto della medesima autorità in data 10 maggio 1940, nonchè i propri decreti in data 10 marzo 1948, 15 luglio 1949 e 28 maggio 1957, coi quali il Credito commerciale, con sede in Cremona, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di numerosi Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia;

Vista la domanda presentata dall'Azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Credito commerciale, con sede in Cremona, coi decreti in data 20 luglio 1936, 10 marzo 1948, 15 luglio 1949 e 28 maggio 1957, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Canonica d'Adda, Ciserano, Boltiere e Lurano, in provincia di Bergamo, e Villachiara, in provincia di Brescia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito Commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vist l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituita, nella provincia di Modena, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fertilio dott. Ferruccio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gherardi dott. Decio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mattiolo ing. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Scianti geom. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Magherini dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Campani Lorenzo, Ferrari Eliseo, Degli Angeli Enrico, Vecchi Fernando, Arletti William, Manfredi Alfonso e Paltrinieri Fernando, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini cav. uff. Dante, Reggiani dott. Riccardo, Cerea dott. Aristodemo e Zannini dott. Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benatti cav. Jenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituita, nella provincia di Pisa presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rocchi dott. Enzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Simonelli avv. Gualberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri.

Fiorelli geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Fortunati cav. dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pellegrini dott. Giulio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartoli Misa, Benvenuti Lorenzo, Zaccagnini Jacopo, Armani Rolando, Naletto Olindo, Scatena Mario e Balestri Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Nardi dott. Luciano, Sanna dott. proc. Gianfranco, Bacilli cav. Alberto e Guidotti dott. Guido, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scarlatti Sergio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1963, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 24 maggio 1963, n. 50228/36685, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il dott. Nicola D'Amato, in sostituzione del dott. Senio Princivalle, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Nicola D'Amato è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del dott. Senio Princivalle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6590)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone, triennio 1963-1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1962, n. 2054;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone, per il triennio 1963-1965 è composto come segue:

Tucci dott. Attilio, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e Bucelli dott. Goffredo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Isernia dott. Giuseppe, revisore effettivo, e Donini dott. Nello, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Rodinò ing. Giulio, revisore effettivo, e Bonifati dott. Guglielmo, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotone determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6520)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 3 ottobre 1957, n. 40/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada:

« Principe Biancamano », dall'abitato di Sabaudia (Latina) all'incrocio con le strade provinciali « Migliara 53 e Litoranea-Latina-San Felice Circeo » (km. 1,306);

Visto il voto 14 maggio 1963, n. 1029, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada:

« Principe Biancamano », dall'abitato di Sabaudia (Latina) all'incrocio con le strade provinciali « Migliara 53 » e « Litoranea-Latina-San Felice Circeo » (km. 1,306).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6539)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1960, n. 189, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pisa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Isola-San Miniato, dalla località « Isola » alla Strada statale n. 67 in località « La Scala » e da qui a San Miniato, km. 5+000;

2) delle Colline di Lari, da Collesalvetti alla strada provinciale del Commercio, passando per Fauglia Crespina, Lari, Cevoli, km. 17+500;

3) Castellina Marittima-Le Badie, da Castellina Marittima alla Strada statale n. 206 (Pisana-Livornese) e alla stazione ferroviaria, km. 8+250;

4) dei Montecatini-Val di Cecina, dalla località « Bacchettona » alla Strada statale n. 68, passando per Montecatini V.C. e Buriano, km. 13+500;

5) della Leccia e di Lustignano, dal bivio con la strada provinciale Massetana al Sasso Pisano e prolungamento per la « Leccia » e « Lustignano » fino agli incroci con la strada di Serrazzano, km. 18+750;

6) Rosignanina, dalla strada provinciale del Commercio presso S. Luce alla stazione ferroviaria di S. Luce, km. 7+300;

7) del Cornacchio, dalla Strada statale n. 68 presso il km. 51 al confine con la provincia di Firenze presso il Poggio Cornacchio, km. 6+950;

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale.

Vista la nota 4 giugno 1963, n. 1782, dell'Amministrazione provinciale di Pisa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di ventotto strade in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, n. 17218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1961, n. 91 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Brescia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le strade sottoelencate:

1) Rovato - Bargnana - Trenzano - Meano - Bargnano - Frontignano Barbariga alla provinciale Quinzanese con diramazione Meano - Pimpiano	km.	26,000
2) Travagliato - Bargnana - Castrezzano - Castelcovati - Urago d'Oglio	»	17,700
3) Maclodio - Tranzano - Cizzago - Rudiano	»	13,500
4) Brescia (bivio Pilastroni) Flero - Poncarale - Fenili - Ferramonde	»	11,000
5) Cunettone - Puegnago - Polpenazze - Soiano del Lago - Padenghe - Lonato - Esente - al confine mantovano verso Castiglione Stiviere	»	23,000
6) Cà d'Odolo - Agnosine - Bione	»	6,500
7) Bargnano - Longhena - Mairano - provinciale Quinzanese	»	6,500
8) Isorella - Calvisano - bivio sulla Ghedi - Montichiari	»	11,000
9) dalla Strada statale n. 45-*bis* - Nuvolento - Serle	»	6,000
10) Stocchetta - Collebeato	»	1,000
11) dalla Cellatica - Gussago, per Villa - Sale, provinciale Sebina - Castegnato, alla Strada statale n. 11 in località Sant'Antonio	»	5,900
12) Rodengo - Ome	»	4,000
13) Bettole di Camignone - Monticelli, con deviazione per Villa, fino alla Rodengo - Ome	»	6,100
14) Vestone - Treviso Bresciano	»	10,900
15) Chiari - Castrezzato	km.	5,500
16) Chiari - Pontoglio	»	6,400
17) Rovato - Castrezzato - Cossirano di Trenzano - Pompiano	»	15,500
18) Leno - Fenile Carbonere - Ponte Rosso - Calvisano	»	11,300
19) Capriano - provinciale Quinzanese - Fenili Velasi	»	2,000
20) Torbole - Castelmella - alla provinciale Quinzanese e oltre le Fornaci	»	5,600
21) Bagnolo Mella - Corticelle - Quinzanello	»	7,500
22) dalla Strada statale n. 42 a Ono San Pietro	»	2,000
23) dalla Strada statale n. 42 a Braone	»	1,000
24) dalla Strada statale n. 42 a Niardo	»	2,000
25) Malegno - Lozio	»	12,000
26) Gambara - confine cremonese verso Ostiano	»	3,000
27) Carpenedolo - confine mantovano verso Medole	»	3,500
28) Breno - Bienno - Crocedomini - Maniva - Collio e diramazione Bienno - Prestine - solo tronco Bienno - Prestine	»	1,500
per un totale di	km.	227,900

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6516)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 10 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 57548 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Milano e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le seguenti dieci strade:

1) « Rivabella-Renate-confine »: innesto strada provinciale n. 6 « Monza-Carate-Besana » a Rivabella-Renate-confine provincia di Como verso Cassago Brianza — km. 5,635

2) « Casorezzo-Parabiago »: innesto strada provinciale n. 171 « Inveruno-Nerviano » incrocio strada provinciale n. 109 « Busto Garolfo-Lainate » nell'abitato di Parabiago — » 4,556

3) « Cinisello-Desio »: innesto strada « Sesto San Giovanni-Nova Milanese » a Cinisello-Muggiò-innesto rete urbana di Desio; innesto rete urbana di Desio (via Gabellini al civico n. 30) innesto strada provinciale n. 134 « Seregno-Ceriano Laghetto » nei pressi di Cesano Maderno — » 9,366

4) « Mediglia-San Giuliano »: innesto strada provinciale n. 159 « Sordio-Bettola di Peschiera » a Mediglia innesto Strada statale n. 9 « Via Emilia » nei pressi di San Giuliano Milanese — » 5,216

5) « Muzza-Massalengo »: innesto strada provinciale n. 18 « Bresciana » a Muzza Sant'Angelo-innesto strada provinciale n. 23 « Lodi-San Colombano » alla progressiva km. 4,600 — » 5,099

6) « Graffignana-Miradolo Terme »: innesto strada provinciale n. 19 « Graffignana » alla progressiva km. 4,650 confine con la provincia di Pavia verso Miradolo Terme — » 3,772

7) « Burago-Ornago »: innesto a Burago in proseguimento della strada « Concorezzo-Burago » innesto strada provinciale n. 176 « Gessate-Bellucco » a Ornago — » 3,292

8) « San Giacomo-Rovedara »: innesto strada provinciale n. 22 « Casalpusterlengo-Castiglione » innesto strada provinciale n. 21 « Fombio-Codogno-Boccaserio » a Roverada — » 3,118

9) « Casorezzo-Arluno-Rho »: innesto strada provinciale n. 128 « Magenta-Dairago » a Casorezzo-innesto rete urbana di Rho — » 12,440

10) « Casalmaiocco-Villavesco »: innesto strada provinciale n. 159 « Sordio-Bettola di Peschiera » a Casalmaiocco innesto strada « Villavesco-Mulazzano-Paullo » a Quartiano — » 4,675

per una estesa totale complessiva di km. 57,159 che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 57548;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6517)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nicola Morfini, Console onorario di Svezia a Bari.

(6594)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1963, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 94, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto da Mazzatenta Domenico avverso la decisione 20 marzo 1959, dalla Giunta provinciale amministrativa di Chieti in sede amministrativa, riguardante la classificazione della strada Santa Maria Calvona come vicinale di uso pubblico.

(6432)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1963, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal signor Sorge Gaetano avverso il provvedimento con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda dell'interessato intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 270.

(6433)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Spinoso (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6636)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Savoia di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6637)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Sarconi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6638)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Albano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6641)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Missanello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6639)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Fardella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6640)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Anzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6642)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Castelgrande (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6643)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Episcopia (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6645)

Autorizzazione al comune di Acquarica Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Acquarica Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6647)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6644)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1963, il comune di Strangolagalli (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6648)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Tolve (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6649)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di Sini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6652)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di Suelli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6653)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di Ussaramanna (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6654)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di Mogorella (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6655)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di San Severino Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6650)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6651)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di Sanluri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6656)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio », con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° luglio 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio », con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza), costituita in data 23 gennaio 1957 per atto del notaio dott. Alberto Evangelisti, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Michele Brenna.

(6599)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963, è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 13 marzo 1962 dal sig. Leonardo Zampaglione avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita n. 3 in Montebello Ionico.

(6597)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963, registro n. 12 Monopoli, foglio n. 78, è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 11 ottobre 1961 dal sig. Menduni Alfredo, avverso il provvedimento di dispensa dal servizio adottato nei suoi confronti il 15 giugno 1961 dal Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

(6598)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, anno 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Arma aeronautica - ruolo servizi . . .	posti n. 390
Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:	
specialità costruzioni aeronautiche ed edilizie	» » 225
specialità meteorologia	» » 18
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione	» » 20
posti . . .	n. 653

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica*:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

2) *per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici*:

del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o del diploma di geometra, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella specialità costruzioni aeronautiche ed edilizie;

del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale; del diploma di geometra; del diploma di perito agrario; del diploma di maturità artistica; del diploma di maturità classica o scientifica; del diploma di istituto tecnico nautico, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente articolo 1 nella specialità meteorologia;

3) *per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione*:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli istituti medico-legali dell'A.M. - L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli istituti stessi, nelle tre categorie di 1° « ottimo », 2° « buono », 3° « sufficiente ».

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 31 agosto 1963, la domanda in carta legale da L. 200 anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato n. 1):

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare l'Arma o il Corpo ed il ruolo previsti al precedente art. 1 ai quali intendano essere ammessi: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità in relazione al titolo di studio posseduto.

I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in più ruoli o specialità, presentando distinte domande.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo o specialità e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle singole materie.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli Organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti;

b) i cerificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati al citato art. 5 del presente bando;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I candidati che partecipano al concorso in più ruoli o specialità dovranno presentare distinte domande, allegando i documenti di cui sopra ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni .

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Le predette Commissioni saranno nominate con succesisvo decreto ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma Aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole della Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari.

Nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

a) i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche, aspiranti alla specialità costruzioni aeronautiche ed edilizie;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa, aspiranti alla specialità meteorologia.

Le graduatorie di cui sopra, distinte per i vari Corpi, ruoli e specialità saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

A) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 20. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

B) al grado di idoneità somatico-funzionale:

con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria « ottimo »; 3 punti per la 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

L'idoneità somatico-funzionale verrà valutata soltanto per i candidati convocati a visita sanitaria come stabilito al successivo art. 6;

C) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti dimessi dalle Scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio che pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano abbiano superato l'esame preliminare di volo a vista presso le predette Scuole dell'Aeronautica militare.

Il predetto punteggio è aumentato di mezzo punto per ogni missione d'istruzione effettuata successivamente all'esame di cui sopra, secondo i programmi in vigore;

2) 15 punti:

ai concorrenti che per almeno cinque anni siano stati allievi dei collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le Scuole predette;

3) 3 punti per ogni diploma di laurea posseduto dai concorrenti;

4) punti 1,50 per ogni diploma di specializzazione conseguito dai candidati presso le Università;

5) punti 0,10 per ogni esame superato nella frequenza dei corsi universitari, purchè gli esami superati non siano inferiori a 5. Per detti esami non possono inoltre essere attribuiti più di punti 1,50;

6) 1 punto per ogni altro diploma di scuola media superiore posseduto dai candidati, oltre quello richiesto in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

7) 2 punti per ogni concorso per esami nella carriera direttiva dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati vincitori, con un massimo di punti 4;

8) 1 punto per ogni concorso per esami nella carriera direttiva dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori, con un massimo di punti 2;

9) 1 punto per ogni concorso per esami nella carriera di concetto dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati vincitori, con un massimo di punti 2;

10) punti 0,50 per ogni concorso per esami nella carriera di concetto dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori con un massimo di punti 1;

11) 3 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore;

12) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di cultura aeronautica presso i competenti Enti aeronautici;

13) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di aeromodellismo;

14) punti 1,50 ai concorrenti in possesso dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute;

15) 2 punti ai concorrenti che abbiano superato il corso di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, ad eccezione dei concorrenti aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo assistenti tecnici - specialità meteorologia;

16) 2 punti ai concorrenti che abbiano svolto, per un periodo superiore ad 1 anno, attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici;

17) 1 punto ai concorrenti in possesso della abilitazione professionale;

18) 1 punto per ogni pubblicazione o lavoro a stampa, nel campo giuridico, economico e tecnico-scientifico, con un massimo di punti 2;

19) 1 punto ai candidati che comprovino, con l'esibizione di regolari attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati, di avere una ottima conoscenza della lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola.

Ai candidati che comprovino la conoscenza di più d'una delle predette lingue straniere verrà attribuito un punto per ogni lingua, con un massimo di punti 3.

Non sarà presa però in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento dei titoli di studio presso le scuole medie.

20) 1 punto per ogni 4 mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di punti 2, da comprovarsi mediante copia od estratto del foglio matricolare rilasciato dalle dalle competenti autorità militari.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Non potrà essere attribuito complessivamente per i titoli di cui ai numeri 3) e seguenti, un punteggio superiore a 10.

Nella formazione delle graduatorie relative alle varie specialità del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico gli eventuali posti che dovessero rimanere scoperti dopo l'assegnazione delle precedenze, saranno ricoperti, in base a criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione, dai candidati in possesso di quei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni cui gli ammessi ai corsi saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Nella formazione della graduatoria relativa alla specialità meteorologia del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, al punteggio determinato secondo i criteri sopra indicati, saranno aggiunti punti 0,1 per ogni unità del voto superiore a 60 riportato agli esami finali del corso di meteorologia aeronautica e precisamente:

voto da 61 a 70 punti da 0,1 a 1;
voto da 71 a 80 punti da 1,1 a 2;
voto da 81 a 90 punti da 2,1 a 3;
voto da 91 a 100 punti da 3,1 a 4.

Art. 6.

Le Commissioni provvederanno, per ciascun Arma o Corpo, ruolo e specialità, prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da lire 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva, con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. A termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 4 e si svolgerà presso la Scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del comando della Scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficenza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quelli che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima parte a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero; dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà di ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Registro n. 29 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 195. — LAZZARINI

ALLEGATO n. 1

Modello della domanda (in carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
1° *Reparto* 5ª *Divisione concorsi*
ROMA

Io sottoscritto . nato a (provincia di .) il appartenente al Distretto militare di abitante a (1) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2)

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorale del Comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto o Scuola di nell'anno (5) .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (6)

Allego alla presente domanda i seguenti documenti: (7)

1) .;
2) .;
ecc.

Il sottoscritto al termine della ferma di leva gradisce (o non gradisce) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare (8).

li
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (9)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso.

I candidati che partecipano al concorso in più ruoli o specialità, dovranno presentare distinte domande, allegando i documenti di cui all'art. 3 del bando di concorso ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e specialità ed omettano di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, una specialità cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la specialità.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio; specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(7) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti.

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati all'art. 5 del presente bando.

Gli iscritti alla leva di mare; devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(8) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio, al termine del servizio di leva.

(9) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(6562)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quaranta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri.

Le prove scritte del concorso per esame a quaranta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 17 maggio 1963, avranno luogo a Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 30 e 31 agosto 1963 alle ore 8.

(6688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 4 maggio 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1963, con inizio alle ore otto.

(6687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a otto posti di provveditore agli studi di 1ª o 2ª classe in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 14 del 4 aprile 1963, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a otto posti di provveditore agli studi di 1ª o 2ª classe, indetto con i decreti ministeriali 20 febbraio 1960 e 8 maggio 1961.

(6601)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie compartimentali di merito del concorso pubblico a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 luglio 1963, saranno pubblicate le graduatorie di merito, dei compartimenti di Palermo e Cagliari, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 ,n. 1421.

(6600)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1961, di cui al decreto n. 465, del 15 luglio 1962;

Visto il proprio decreto n. 1203, in data 15 marzo 1963, con il quale viene stralciata dal predetto bando di concorso la condotta ostetrica del comune di Montorso;

Visti i decreti di nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto, il decreto di ammissione delle concorrenti, nonchè i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria delle concorrenti da questa formata, con verbale del 22 aprile 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni eseguite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia di Vicenza, al 30 novembre 1961

1. Lain Orsola	punti	51,679
2. Dal Zotto Clelia	»	50,851
3. Magnabosco Domenica	»	48,667
4. Pongan Francesca	»	48,552
5. Boraso Ottorina	»	45,305
6. Valente Giovanna	»	44,794
7. Baù Antonia	»	44,582
8. Sambastian Matilde	»	44,447
9. Dalla Vecchia Catterina	»	43,050
10. Ferretto Edda	»	42,156

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 18 giugno 1963

Il medico provinciale: BONTEMPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1961, di cui al decreto n. 465, del 15 luglio 1962;

Visto il proprio decreto n. 1203, del 15 marzo 1963, con il quale viene stralciata dal predetto bando di concorso la condotta ostetrica del comune di Montorso;

Visto il proprio decreto pari numero e data, che approva la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Viste le domande delle concorrenti, con le indicazioni delle sedi, richieste in ordine di preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Lain Orsola: Villaverla;
2) Dal Zotto Clelia: Consorzio Fara-Salcedo;
3) Magnabosco Domenica: Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 18 giugno 1963

Il medico provinciale: BONTEMPO

(6323)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1500, dell'8 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto di Apiro e di Fiuminata, vacanti al 30 novembre 1962;

Vista la graduatoria dei candidati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto n. 1574, del 21 marzo 1963;

Preso atto della regolarità dei lavori svolti dalla Commissione medesima;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Innocenzi Giulio . . . . . punti 65,856 su 100
2. Pierucci Costantino . . . . . » 61,860 »
3. Gualdesi Gaetano . . . . . » 61,587 »
4. Gentili Domenico . . . . . » 59,075 »
5. Comodo Narciso . . . . . » 57,420 »
6. Morettini Bruno . . . . . » 57,125 »
7. Pucci Giorgio . . . . . punti 56,900 su 100
8. Monti Tarcisio . . . . . » 52,741 »
9. Brizioli Gian Mario . . . . . » 50,745 »
10. Macarri Vincenzo . . . . . » 50,205 »
11. Torcellini Eliano . . . . . » 50,119 »
12. Mariani Giovanni . . . . . » 49,150 »
13. Ciarlantini Adelmo . . . . . » 49,000 »
14. Sgariglia Gianpietro . . . . » 48,827 »
15. Morresi Ennio . . . . . » 48,335 »
16. Vagni Mario . . . . . » 47,500 »
17. Scarpetta Dario . . . . . » 47,389 »
18. Calvetti Luigi . . . . . » 46,500 »
19. Gattari Corrado . . . . . » 46,239 »
20. Montanari Mario . . . . . » 46,220 »
21. Nittoli Carlo Alberto . . . . » 46,200 »
22. Batello Ermacora . . . . . » 45,679 »
23. Zampetti Giorgio . . . . . » 45,000 »
24. Giorgi Lorenzo . . . . . » 44,500 »
25. Emiliozzi Mauro . . . . . » 44,277 »
26. Franco Arturo (nato nel 1924) . . » 42,500 »
27. Di Sante Pietro (nato nel 1927) . » 42,500 »
28. Travaglini Giancarlo (nato nel 1937) » 42,500 »
29. Di Matteo Ernesto . . . . . » 41,444 »
30. Cupelli Silvano . . . . . » 41,000 »
31. D'Aiuto Lodovico . . . . . » 40,000 »
32. Marcelli Ado (nato nel 1921) . . » 39,000 »
33. Cappella Domenico (nato nel 1932) » 39,000 »
34. Angeletti Giuseppe (nato nel 1927) » 38,500 »
35. Zinci Antonio (nato nel 1933) . . » 38,500 »
36. Buda Carlo Vincenzo (nato nel 1926) » 37,500 »
37. Pelliccioni Alberto (nato nel 1933) » 37,500 »
38. Dellasanta Elvasio . . . . . » 35,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 26 giugno 1963

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1649 di data odierna, con il quale è stato approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Apiro e Fiuminata;

Visto l'ordine di preferenza delle due sedi poste a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le rinuncie alla nomina fatte pervenire dai candidati dott. Innocenzi Giulio, dott. Gualdesi Gaetano, dott. Gentili Domenico, dott. Comodo Narciso e dott. Morettini Bruno rispettivamente classificatisi al 1°, 3°, 4°, 5° e 6° posto in graduatoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296.

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, e classificatisi al 2° ed al 7° posto in graduatoria, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Pierucci dott. Costantino: Apiro - condotta unica;
2) Pucci dott. Giorgio: Fiuminata - condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 26 giugno 1963

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(6349)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.